



TRIMARCHI - COLONNA
GAMLEX

Repertorio numero 28159

Raccolta numero 12244

Verbale di assemblea di associazione (O.N.L.U.S.)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro gennaio duemilaventitree.

(24.01.2023)

Alle ore quindici minuti trenta.

In Milano, presso il mio studio in Corso di Porta Nuova n. 18 alla mia presenza, ed innanzi a me **Prof. Giuseppe Antonio Michele Trimarchi**, Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è comparso

- VILLARUSSO Giuseppe, nato a Milano il giorno 22 aprile 1956, domiciliato per la carica in Milano, via Pio II n. 3, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione **"Associazione Oncologica Milanese Onlus Prof. Luporini"** in breve **"A.M.O. la Vita ONLUS"** con sede in Milano, Via Pio II n. 3, codice fiscale 04764100154, iscritta nella Sezione Provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato al numero MI-577, ai sensi del D.Lgs. 460/97 (O.d.V.).

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunito - ai sensi del codice civile e del vigente statuto il Consiglio Direttivo della detta Associazione per discutere e deliberare del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello statuto adottato dall'assemblea degli associati in data 14 ottobre 2020 alle prescrizioni necessarie all'iscrizione dell'associazione nel R.U.N.T.S. richieste dalla competente autorità con P.E.C. del 6 dicembre 2022.

Lo stesso, pertanto, mi richiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio Direttivo riunito in presenza ed in videoconferenza in forma totalitaria ai sensi del vigente statuto in questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sulla materia iscritta al suesposto ordine del giorno.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

1. Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione il comparente, il quale rileva e fa constare:
2. che il Consiglio Direttivo è riunito, appunto, in forma totalitaria;
3. che tutti i componenti il Consiglio Direttivo risultano partecipare in persona, in videoconferenza e/o per delega, che verrà conservata agli atti dell'Associazione, tutti regolarmente identificati; dandosi atto, all'uopo, che è stato predisposto un foglio presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente conferma che nessuno dei partecipanti si oppone sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiarandosi personalmente sufficientemente informati.

Quindi il Presidente dichiara validamente costituita questa riunione ed atta a deliberare su quanto al suesposto ordine del giorno, ed incarica me Notaio di redigere il relativo verbale contenente le risultanze delle deliberazioni che eventualmente

Registrato a Milano DPII
il 25/01/2023
n. 5294
serie 1T
€ 245,00



l'assemblea stessa andrà ad adottare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra che:

a) in data 15 ottobre 2020 con verbale a ministero di me Notaio (Rep. 24439/10103, registrato a Milano DPII in data 16 ottobre 2020 al n. 78744 serie 1T) l'Associazione sopraindicata in ottemperanza al disposto della disciplina vigente ha adottato un testo di statuto che fosse conforme alla nuova disciplina sugli E.T.S. (D.lgs 117/17);

b) che detta adozione è stata subordinata sia all'entrata in vigore del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/17 sia alla effettiva iscrizione nello stesso;

c) che con detta delibera sono stati attribuiti al Consiglio Direttivo, e per esso al Presidente, o in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente, tutti i poteri e le facoltà necessari ad apportare a detto statuto tutte le integrazioni e modifiche che sarebbero stati eventualmente richiesti dall'Autorità competente ai fini del mantenimento dello status di ONLUS (O.d.V.) e/o dell'iscrizione nel RUNTS quando tale adempimento si fosse reso legalmente possibile in esecuzione delle disposizioni che ne avessero disciplinato le modalità;

d) che, sempre con detta delibera, in esito a quanto sopra, sono stati attribuiti altresì, al consiglio direttivo e per esso al Presidente e/o al Vice Presidente tutte le facoltà ed i poteri - nessuno escluso - di presentare, nei termini di legge, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, anche a mezzo della modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS, apposita domanda indicando la sezione del RUNTS presso cui ottenere l'iscrizione allegando copia dei documenti all'uopo necessari ai fini del perfezionamento dell'iscrizione;

e) che, con comunicazione P.E.C. del 6 dicembre 2022 l'Associazione è stata destinataria della "Comunicazione ai sensi dell'articolo 31 comma 8 del DM 106/2020 avente ad oggetto rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione che precede che qui si allega sub **"B"**;

f) che, tali rilievi non appaiono in contrasto con la sopra richiamata delibera né con la volontà espressa dall'assemblea di volersi adeguare alle richieste dell'autorità competente di tal che si rende necessario ai sensi dell'allegata comunicazione di provvedere a chirurgiche modifiche dello statuto approvato il 15 ottobre 2020 onde consentire l'iscrizione dell'associazione nel R.U.N.T.S.;

g) che i rilievi esigono la modifica della denominazione dell'Associazione per la parte della presenza di acronimi; nonché l'integrazione dei soli articoli 3, 4, 8, e 14 nel rispetto delle richieste di cui all'allegato **"B"**;

h) che in ottemperanza al mandato ricevuto nella delibera del 15 ottobre 2020 il Consiglio ha provveduto ad emendare e modificare, come richiesto, lo statuto nella detta denominazione, e gli articoli 3, 4, 8 e 14 elaborandone un testo nuovo e definitivo

rispettoso di quanto richiesto e conforme all'allegato "B" che al presente verbale si allega sub "C" di cui il Presidente ha dato lettura;

i) che per quanto occorrente anche ai fini del 4° comma dell'articolo 22 CTS (D.lgs 117/17) è stata elaborata relazione giurata dal Rag. BELTRAMI Renzo con studio in Robbio (PV), piazza 1° Maggio n. 4, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Pavia al n. 810/A ed iscritto all'albo del registro dei revisori contabili al n. 90916 D.M. 1 ottobre 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999 aggiornata al 31 ottobre 2022 che al presente verbale si allega sotto la lettera "D". Attestante che l'Associazione dispone di un patrimonio minimo non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ciò illustrato ed allegato in forza dei poteri conferiti al Consiglio Direttivo dalla più volte citata assemblea il Presidente invita i Consiglieri ad approvare il Testo dello Statuto dell'Associazione che definitivamente reggerà la vita associativa una volta che sarà stato iscritto nel R.U.N.T.S. oltre a quant'altro prescritto dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.

Udita la disamina del Presidente della riunione, lo stesso accerta che il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, con voto espresso verbalmente dai partecipi indicati nell'allegato foglio presenze con l'indicazione della lettera "F" (Favorevoli), nessun astenuto e nessun contrario e quindi con l'unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di approvare integralmente ora, e di adottare con efficacia dalla iscrizione nel competente R.U.N.T.S. il nuovo testo dello statuto associativo recante tutte le modifiche richieste dalla competente autorità giusta l'allegato "B";

b) di prendere atto e confermare per quanto di competenza ed occorrente al relazione giurata qui allegata sotto "D";

c) di attribuire al Presidente o in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente tutti i poteri e le facoltà necessari per perfezionare l'iscrizione nel RUNTS con acquisizione della personalità giuridica, dando incarico di chiedere l'iscrizione nella sezione di cui all'art. 3 lett.a) del Decreto 15 settembre 2020.

Null'altro essendovi da deliberare la Richiedente dichiara quindi chiusa la riunione alle ore sedici.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico dell'associazione.

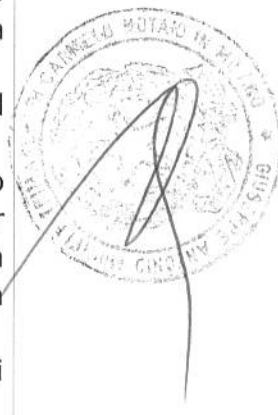
Il Richiedente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io Notaio ricevo il presente atto, che è stato scritto con strumenti informatici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, che ho letto, al Richiedente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici.

Consta di un (1) foglio per quattro (4) facciate fin qui.

F.to Giuseppe Villarusso

F.to Giuseppe Antonio Michele Trimarchi notaio



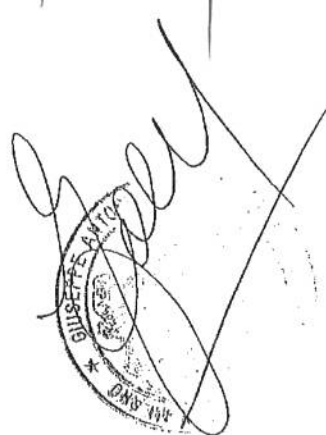
ALLEGATO ⁴⁴A
all'atto n. 28/59/2246

FOGLIO PRESENZE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'"ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MILANESE ONLUS PROF. LUPORINI"
in breve "A.M.O. LA VITA ONLUS"

Verbale dell'Assemblea dell'"Associazione in data 24 gennaio 2023

Villaruso Giuseppe	presente in proprio	F
Moroni Mauro	presente in video-teleconferenza	F
Pirovano Marco Giulio Giuseppe	presente in video-teleconferenza	F
Romanelli Antonella Stefania	presente in video-teleconferenza	F
Meregalli Maurizio	presente per delega alla dott.ssa Romanelli	F
Montefusco Vittorio	presente in video-teleconferenza	F
Funaioli Chiara	presente in video-teleconferenza	F
Bordin Veronica Marcella	presente in video-teleconferenza	F
Masseroni Sara	presente in video-teleconferenza	F

Il Presidente



Spett.le ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MILANESE ETS PROF. LUPORINI

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020. Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/17.

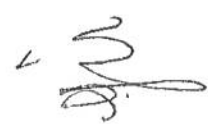
Gentile Associazione,
così come previsto dal Decreto n. 561/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il processo di trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Organizzazioni di volontariato, procedimento che ha coinvolto anche la Vostra Associazione.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, a cura dello scrivente ufficio compete la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione ascritti al proprio ambito territoriale.

Pertanto, si invita l'associazione a procedere alla modifica dello Statuto dal momento che il testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nella parte in cui:

- **Prevede nella denominazione dell'associazione la sigla ETS (Ente del Terzo Settore)**, non risultando chiaro allo scrivente ufficio, se l'associazione desidera assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore o di Organizzazione di Volontariato (ODV) come emergerebbe dal verbale assembleare allegato allo statuto inviato. L'assunzione di una delle due denominazioni in esame -oltre a comportare l'iscrizione dell'associazione in parti diverse del Registro Unico del Terzo Settore- ha effetti anche sulle previsioni statutarie.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 32 comma 3 del CTS il quale, nel richiamare le caratteristiche proprie delle Organizzazioni di volontariato, afferma che: *"La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o*



l'acronimo ODV", mentre l'art. 12 prevede che: "La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS".

Si ricorda che è fatta salva per l'ente la possibilità di utilizzare in aggiunta all'acronimo ODV anche la denominazione ETS.

Si invita, dunque, l'associazione a fare chiarezza in merito al punto in esame.

- **Prevede che il diritto di voto sia riconosciuto a tutti i soci, tranne che ai "soci donatori".**

Si ricorda che l'esclusione di una categoria di soci dall'esercizio di voto e dalle attività sociali contrasta con le disposizioni del CTS, in primis con l'art. 24, comma 2, il quale prevede espressamente che "ciascun associato ha un voto".

L'articolo sopra richiamato è espressione del cd. "principio di democraticità", il quale è teso a garantire l'esistenza di una struttura democratica che consenta una partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita dell'ente. In virtù del principio di democraticità, tutti gli associati devono poter vantare i medesimi diritti, in particolar modo il diritto di partecipare liberamente alle elezioni delle cariche sociali e alla vita associativa. Come chiarito nella Nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30/11/2021 avente ad oggetto "Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore" alla lettera A.3) Ammissibilità nelle associazioni del Terzo settore di categorie di soci con diritti limitati: "I principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati, principi inderogabili di tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa, impongono agli statuti di assicurare a qualunque associato, indipendentemente dalla suddivisione della base associativa in "categorie" differenziate tra loro, la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali. [...] Pertanto, è assolutamente contrario ai principi del Codice che solo alcuni associati [...] abbiano la pienezza dell'elettorato attivo." E inoltre: "La differenziazione tra categorie può essere fatta con riferimento alla scelta degli appartenenti ad una specifica categoria di garantire un maggior impegno rispetto alla generalità degli associati (ad esempio con

un supporto economico maggiorato rispetto alla quota associativa ordinaria); oppure di prevedere una differenziazione sotto il profilo della tipologia di attività da svolgere [...]; ma non può comportare in capo a chi non appartenga ad esse una riduzione o limitazione dei diritti associativi di partecipare alle decisioni e concorrere alla determinazione degli indirizzi dell'ente".

Si richiede pertanto di modificare gli articoli statutari in modo da rendere conforme al CTS lo statuto vigente, garantendo uguali diritti ai soci, qualunque categoria appartengano.

- **Ammette tra gli associati enti pubblici e persone giuridiche senza specificare i requisiti e i limiti di cui al CTS.**

In particolare, si ricorda che le associazioni sono libere di ammettere tra i propri aderenti anche le persone giuridiche purché, come indicato all'art. 32 comma 2 CTS, esse siano altri ETS o siano persone giuridiche senza scopo di lucro e non superino il 50% delle ODV associate.

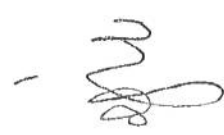
Con riferimento agli enti pubblici è richiesto che tale enti non rivestano nell'associazione alcuna posizione di controllo.

Si invita, per tali motivi, a modificare la disposizione in esame procedendo alle sopra indicate indicazioni.

- **Non distingue tra i quorum costitutivi e i quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria, prevedendo per entrambe le tipologie di assemblea gli stessi quorum.**

La necessaria distinzione tra i quorum dell'assemblea ordinaria e i quorum di quella straordinaria è sancita nella Circolare Ministeriale n. 20 del 2018, la quale afferma:

"Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita ordinaria dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere straordinario in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni



dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse".

Va poi altresì sottolineato che i quorum, sia costitutivi, che deliberativi, previsti per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, dovranno essere più elevati rispetto a quelli dell'assemblea ordinaria, essendo contrari al cd. "principio di democraticità" gli attuali quorum previsti.

Agli enti è infatti data libertà di stabilire dei quorum per le modificazioni statutarie, tuttavia l'approvazione delle modifiche dovrà essere posta in essere con una procedura rafforzata che assicuri un adeguato livello di rappresentatività, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 2018, la quale afferma:

"Qualora tuttavia gli associati intendano discostarsi dalle disposizioni codicistiche, occorre ricordare che il principio democratico cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "lex specialis" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario".

Pertanto, i quorum per le modifiche statutarie dovranno essere rispettosi del principio di democraticità; andrà previsto dunque un quorum partecipativo che garantisca la partecipazione di una platea più ampia di associati a un momento significativo della vita dell'ente quale è la modificazione dello statuto dello stesso.

La ratio di quanto sopra è, come affermato dal Ministero nella Circolare sopra richiamata:

"In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico".

Discorso analogo vale per le deliberazioni concernenti lo scioglimento, la fusione, scissione e trasformazione dell'ente: per tali deliberazioni dovranno essere previsti quorum costitutivi e deliberativi ancora più elevati di quelli previsti per deliberare le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo.

Quanto sopra si evince da ciò che viene affermato dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 2018, la quale prevede che, in assenza di esprese disposizioni, debbano operare le soglie di cui art. 21 c.c., il quale prevede il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati per deliberare lo scioglimento dell'ente.

Si richiama inoltre, per quanto concerne i quorum per le deliberazioni di scioglimento, una pronuncia della Cassazione (n. 1408/1993), in base alla quale:

"Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea".

All'ente è data dunque facoltà di prevedere delle soglie differenti da quelle previste dall'art. 21 c.c., ma per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dovrà sempre essere garantito un adeguato tasso di partecipazione della quasi totalità degli associati.

Pertanto, in sintesi, si richiede di modificare la disposizione in esame, ricordando che i quorum costitutivi e deliberativi devono essere distinti tra assemblea ordinaria e straordinaria, per la prima i quorum indicati risultano corretti, per la seconda dovranno essere previsti dei quorum più elevati, ancora più elevati per le delibere inerenti lo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione.

- **Non prevede espressamente che l'organo di controllo, ove ricopra anche funzioni di revisione legale dei conti, sia composto da membri iscritti al registro dei revisori legali.** Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 30, comma 6 CTS: *"Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro".*



Ogni formulazione diversa è da ritenersi difforme al Codice del Terzo Settore ed è opportuno procedere alla sua modifica.

Da ultimo, si invita a confermare allo scrivente ufficio l'indicazione dell'**attuale nominativo e del codice fiscale del Rappresentante Legale**.

Alla luce di quanto evidenziato, si resta in attesa di ricevere la copia dell'atto costitutivo e lo statuto revisionato e **registrato presso Agenzia delle Entrate** al seguente indirizzo Pec **protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it**, entro e non oltre **60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione**. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta o di non conformità della stessa, non si potrà procedere al consolidamento dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Qualora invece, la volontà dell'associazione sia quella di non essere iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, **si prega di darne comunicazione al medesimo indirizzo pec entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente**.

Si interrompono i termini di decorrenza per l'istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Settore Politiche del Lavoro e Welfare
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Allegato "C" ad atto rep. 28159/12244

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MILANESE E.T.S. Prof.
Luporini" in breve: "A.M.O. LA VITA O.D.V.- E.T.S. "

TITOLO I Costituzione - Durata - Sede

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante il "Codice del Terzo settore un'Associazione che adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 01/2008, sotto la denominazione: "ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MILANESE E.T.S. Prof. Luporini" in breve: "A.M.O. LA VITA O.D.V. - E.T.S.".

L'Associazione, formata da volontari, è una organizzazione privata, di solidarietà sociale, senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale, aventi scopi di solidarietà sociale, e si propone di operare nel campo dell'assistenza socio - sanitaria.

È obbligo dell'associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in atti e corrispondenza la locuzione ETS (acronimo di Ente del Terzo Settore) senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'Associazione non ha personalità giuridica, essa non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente. E' vietato altresì distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale, durante la vita dell'associazione fermo, in ogni caso, quanto disposto dal comma 3 lettere a)-e) dell'articolo 8 del D.lgs. 117/17.

Articolo 1bis - Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano Via Pio II n. 3, presso l'Ospedale San Carlo Borromeo. La sede legale può essere trasferita in altro Comune della Repubblica italiana con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative, sezioni staccate, Sezioni Regionali, Comitati ed altre articolazioni locali consentite dalla normativa vigente.

Articolo 2 - Scopo, Attività, Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

L'Associazione, persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si pone quali finalità istituzionali di utilità sociale di operare nel campo dell'assistenza socio - sanitaria.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. 117/17 tale attività comprenderà prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione universitaria e post-universitaria;



ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento (non a favore di terzi) delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni anche internazionali, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, ivi inclusi enti del terzo settore, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere la formazione di strutture intra ed extra ospedaliere per l'assistenza a favore di persone svantaggiate nelle loro condizioni fisiche e bisognose in quanto affette da patologie di origine oncologica, tutto questo nell'ambito di un progetto di umanizzazione delle cure ai pazienti oncologici;
- f) promuovere la ricerca, e progetti di particolare interesse sociale e scientifico favorendo l'integrazione ed il completamento della propria attività istituzionale, i rapporti tra gli oncologi medici e i cultori di altre branche specialistiche, favorendo l'aggiornamento di medici, personale coinvolto nell'assistenza al paziente oncologico e giovani laureati orientati verso o operanti nell'ambito dell'oncologia orientati in senso oncologico anche mediante l'eventuale istituzione di borse di studio con fondi finalizzati e provenienti da oblazioni di privati, Stato, Enti Pubblici, Società Commerciali, Enti Privati, persone Giuridiche e Persone Fisiche;
- g) promuovere attività assistenziali anche attraverso attività educative divulgative pertinenti all'oncologia, nei settori della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e del trattamento delle patologie di derivazione oncologica, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione nei confronti dei volontari e incontri con i cittadini e i medici del territorio;
- h) stabilire relazioni scientifiche con Associazioni e Istituzioni Italiane ed Estere;
- i) promuovere i contatti presso con le altre specialità mediche e/o discipline universitarie che, interagendo fra loro, favoriscano il miglioramento della qualità della vita del malato oncologico e dei suoi familiari, anche attraverso una migliore organizzazione delle terapie domiciliari, delle cure palliative, del trasporto e dell'assistenza psicologica;
- l) diffondere una corretta educazione sanitaria per la prevenzione

primaria e secondaria delle patologie oncologiche;

m) compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare e/o immobiliare, nel proporre e contribuire a sviluppare attività brevettuali relative a proprie ricerche il cui frutto possa agevolare le finalità benefiche dell'associazione nei confronti del malato oncologico e dei suoi familiari;

n) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

o) stipulare convenzioni che non comportino oneri straordinari per l'affidamento a terzi di parte di attività;

p) organizzare attività di ricerca e studio, anche mediante la creazione di centri di ricerca e l'archiviazione di pubblicazioni, documenti, creazione di banche dati connesse ai fini statutarî;

q) sovvenzionare e promuovere l'attività di ricercatori o gruppi di ricerca italiani o stranieri;

r) istituire premi e borse di studio;

s) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

t) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO II – Il rapporto associativo-

Articolo 3 – I soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche ed enti – questi ultimi nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di cui al 2° comma dell'articolo 32 C.T.S. (D.lgs. 117/17) che condividono gli scopi dell'associazione e le finalità sociali e intendono partecipare fattivamente alle sue attività. Con enti aventi finalità convergenti è anche possibile definire accordi di collaborazione sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali.

I Soci si distinguono

a) Soci Fondatori;

b) Soci Ordinari;

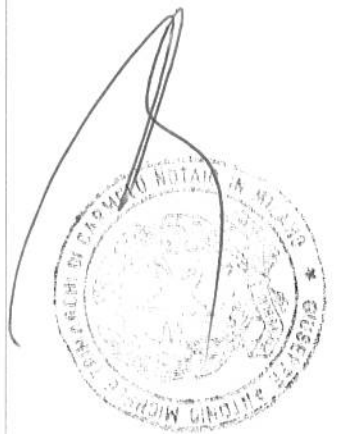
c) Soci Onorari;

d) Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori ed hanno diritto di voto, coloro i quali hanno fondato l'Associazione e ne hanno firmato il relativo atto costitutivo nel 1980.

Sono Soci Ordinari ed hanno diritto di voto tutti i medici operanti dell'Oncologia dell'Ospedale San Carlo Borromeo, purchè in regola con la quota associativa.

Sono Soci Onorari ed hanno diritto di voto quelle persone o Enti, che, avendo acquisito particolari benemeritenze di ordine culturale, sociale o finanziario a favore dell'Associazione, sono accettati



come tali per decisione unanime del Consiglio Direttivo. Gli Enti Onorari con apposita deliberazione devono eleggere e comunicare all'Associazione il nominativo delle persone che li rappresenterà nelle varie assemblee. Rientrano nei Soci Onorari tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche che, per il tramite della loro immagine pubblica, qualità, sostegno o patrocinio possono contribuire, in maniera determinante, allo sviluppo delle Attività dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori ed hanno diritto di voto tutti coloro che ne facciano richiesta e che si impegnino ad operare nelle iniziative dell'Associazione, a seguito di presentazione di regolare domanda approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Ammissione, diritti e doveri dei soci

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva comunque facoltà di recesso di cui infra.

La partecipazione all'Associazione si intende rinnovata di anno in anno.

I Soci hanno tutti uguali diritti e doveri.

I Soci sono tenuti a pagare una quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale annua deve essere versata alla segreteria dell'Associazione entro la fine di ogni anno.

Le quote sociali non sono in alcun modo ripetibili in caso di scioglimento del singolo rapporto o in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

La qualità di Socio (ad eccezione che di socio fondatore) si ottiene su richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve contenere l'esplicita dichiarazione di adesione alle norme del presente statuto e del regolamento di esecuzione.

I soci dovranno fornire una lettera di presentazione delle proprie esperienze personali nel sociale mentre i soci onorari non persone fisiche dovranno fornire copia dell'ultimo statuto, del regolamento, e una relazione dettagliata contenente una descrizione dell'attività dell'Organizzazione, nonché i componenti del Consiglio Direttivo o di Amministrazione e la delibera di nomina di un proprio legale rappresentante.

Il riconoscimento diviene effettivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione, i soci stessi, o i loro aventi causa, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti i soci hanno il diritto:

- di partecipare e di votare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- ogni socio ordinario e/o onorario ha altresì il diritto:

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di esaminare libri e scritture contabili dell'associazione.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi direttivi;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per:

- a. recesso volontario;
- b. morte;
- c. esclusione.

È considerato recesso volontario il mancato versamento della quota associativa annuale, laddove il Socio non provvedesse entro [trenta] giorni dal previo invito scritto a provvedere a tale versamento.

Oltre che nei casi previsti dalla legge un Socio può essere escluso, nel rispetto del diritto del contraddittorio e da norma di regolamento:

- a. per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b. per un comportamento inconciliabile con gli interessi dell'Associazione e dal quale la medesima venga a subire un danno materiale o morale.

Nel caso di cui al punto c) (esclusione) il Consiglio Direttivo procede alla esclusione del Socio notificandogli la decisione motivata.

Il Socio ha diritto di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della notifica al Collegio dei Probiviri, ove costituito, ovvero all'Assemblea.

TITOLO III - Organi dell'Associazione -

Articolo 6 - Organi dell'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:



- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente ed il Vice Presidente
- d. L'organo di controllo;
- e. il Collegio dei Revisori;

f. il Collegio dei Probiviri (se nominato).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7 – Cariche sociali

Se ricoperte dagli associati, tutte le cariche sono gratuite. Possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute in virtù delle cariche ricoperte.

Articolo 8 – l'Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; ad esse partecipano tutti i Soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per le ipotesi di cui f), g) ed h) dell'articolo 25 del D.lgs. 117/2017 così come indicate nelle lettere f) g) ed h) del seguente articolo 12.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le Assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente dell'Associazione che ne assume la presidenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, o con altri mezzi anche tecnologici che consentano di avere certezza dell'avvenuto recapito, che deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione specifica gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, l'ora della riunione in prima e seconda convocazione. Quest'ultima non può avvenire ad una distanza inferiore alle 24 (ventiquattro) ore rispetto alla precedente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Essa in tal caso delibera con la maggioranza dei soci presenti.

Fermo quanto al successivo capoverso, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera tanto in prima che in seconda convocazione con almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Soci.

Per le delibere, di trasformazione, fusione, scissione e di scioglimento volontario dell'ente, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera tanto in prima che in seconda convocazione con almeno il 76% (settantasei per cento) dei Soci.

L'Assemblea elegge il Segretario che provvede alla redazione del processo verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun Socio dispone di un voto.

È ammesso il voto per delega. Nessun socio può essere portatore

di più di due deleghe.

Le votazioni avvengono:

1. per alzata di mano;
2. per chiamata nominale;
3. per scrutinio segreto quando la votazione riguardi le cariche sociali ovvero quando la maggioranza dell'Assemblea ne ravvisi la necessità.

I Componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal votare quando si delibera sul rendiconto ovvero su questioni inerenti alla loro carica.

Articolo 9 - compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per provvedere alla approvazione del bilancio di esercizio, entro i primi quattro mesi, ovvero entro centottanta giorni qualora sussistano particolari e motivate esigenze, segnalate dai Consiglieri nella relazione di gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea si potrà riunire anche in video o tele conferenza ricorrendo tutte le condizioni previste tempo per tempo dalle vigenti disposizioni di legge.

Essa stabilisce, inoltre, le direttive generali dell'attività che l'Associazione dovrà svolgere e si pronunzia su tutti gli argomenti proposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria provvede ogni tre anni ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori. L'Assemblea ordinaria può costituire il Collegio dei Probiviri, nominandone i componenti. Il procedimento elettorale è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

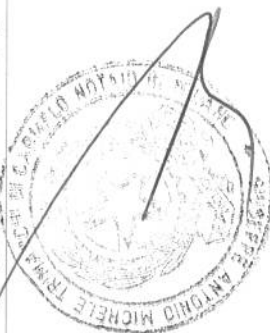
Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è formato da 9 (nove) Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.

L'assunzione della carica è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dai codici



di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. Inoltre non possono assumere la carica di componente l'organo amministrativo quei soggetti che rivestano cariche amministrative in Enti del Terzo Settore svolgenti attività analoghe o affini a quelle esercitate dall'Associazione.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza spetta al Presidente ed al Vice Presidente e a quegli amministratori cui lo stesso sia affidato, in via congiunta o disgiunta dall'Assemblea in sede di nomina.

Il potere di rappresentanza è generale.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte ogni anno, mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo deve altresì essere convocato su richiesta scritta indirizzata al Presidente da almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si potrà riunire anche in video o tele conferenza ricorrendo tutte le condizioni previste tempo per tempo dalle vigenti disposizioni di legge.

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Qualora nel corso del triennio si registrasse una vacanza, per qualsiasi causa, nel numero dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti dall'Assemblea.

Articolo 11 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo tratta e delibera su tutte le materie non riservate espressamente all'Assemblea. In particolare:

- a) ammette nuovi Soci e delibera in merito alla perdita della qualità di Socio;
- b) determina la quota associativa annuale;
- c) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio;
- d) approva la costituzione delle articolazioni associative territoriali;
- e) conferisce poteri e deleghe al Presidente;
- f) approva l'organigramma, la nomina e la revoca del Direttore;
- g) compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria
- h) determina criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, definendo appositi regolamenti;
- i) nomina i soci onorari.

E', altresì, consentito il voto mediante comunicazione via e-mail.

Articolo 12 - Presidente (e Vice-Presidente) del Consiglio

Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione. Attua le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente provvede alla gestione dell'Associazione in conformità e con i limiti ed i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Organo di controllo

L'assemblea nomina un organo di controllo che a sua scelta potrà essere monocratico o composto da tre membri, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. In tal caso l'organo di controllo non decadrà automaticamente restando in carica sino a scadenza naturale del suo mandato.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs 117/17.

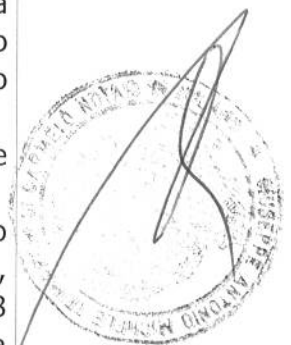
L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi consecutivi, è rieleggibile, e cessa al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo degli esercizi di cui supra.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nei casi in cui non sia obbligatorio l'Assemblea può comunque nominare un organo di controllo a mente di quanto precede.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tal caso l'organo sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità



sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del citato D.lgs 117/17 ed alle previsioni dell'articolo 3 di questo statuto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/17.

Il bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto a mente di quanto precede.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 – Revisore legale dei conti

Salvo quanto previsto nel precedente articolo nel caso di affidamento del controllo contabile all'organo di controllo, L'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo di cui al precedente comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. In tal caso il revisore contabile non decadrà automaticamente restando in carica sino a scadenza naturale del suo mandato.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 15 – Conflitto di interessi – Responsabilità – Denuncia al Tribunale e compensi

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, nel caso in cui l'Associazione abbia più di 500 (cinquecento) associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente,

l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 16 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, qualora costituito, è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non aventi altre cariche e scelti fra coloro che abbiano maturato un'anzianità nell'Associazione di almeno tre anni. Esso elegge fra i propri componenti il presidente. Tutti i membri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio ha funzioni consultive in merito al rispetto del presente Statuto e dei fini istituzionali dell'Associazione ed ha funzioni giudicanti in via definitiva ed inappellabile sulle controversie:

- fra Associazione e Soci;
- tra Organi dell'Associazione fra loro o con l'Associazione o con i Soci;
- fra i Soci stessi.

TITOLO IV – Patrimonio, risorse, bilancio e contabilità dell'Associazione -

Articolo 17 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) rendite patrimoniali;
- d) attività di raccolta fondi;
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Articolo 18 - Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati in un inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

Articolo 19 - Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui esso si riferisce. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.

Articolo 20 - Bilancio sociale



Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D.lgs. 117/17 cui aderirà gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Titolo V - Pubblicità e norme finali -

Articolo 21 - Pubblicità e trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Articolo 22 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà remunerato ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 23 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge ovvero per delibera dell'assemblea dei soci. L'assemblea che dichiara lo scioglimento o che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento nomina uno o più liquidatori cui verranno assegnati i poteri astrattamente connessi alle attività di liquidazione.

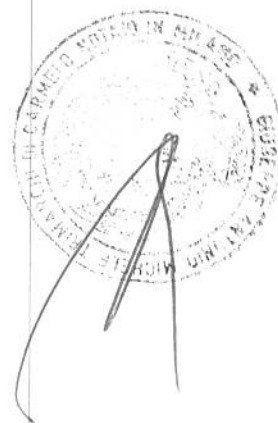
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 24 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Associazioni non riconosciute con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017.

F.to Giuseppe Villarusso

F.to Giuseppe Antonio Michele Trimarchi notaio



ALLEGATO "D"
all'atto n. 2815/1224



RAG. BELTRAMI RENZO
Ordine Dottori Commercialisti di Pavia n° 810/A
N° Iscrizione Registro Revisori 90916 D.M.1.10.99 -G.U. 87 del 2.11.99
Piazza 1° maggio, 4 – 27038 Robbio (PV)
Tel. 0384 671966 fax 0384 679061
e-mail rbeltrami.studio@gmail.com
Pec studiobeltramirenzo@legalmail.it

Relazione di stima del valore effettivo del patrimonio netto ai fini dell'iscrizione al RUNTS di

Associazione Oncologica Milanese Onlus Prof. Luporini
Brevemente "Amo la vita" Onlus
Via Pio II n. 3
20153 Milano
Codice fiscale 04764100154

1. L'incarico

Il sottoscritto Rag. Renzo Beltrami, con studio professionale in Robbio (PV) Piazza 1° maggio n. 4, iscritto all'Odcec di Pavia al n° 810/A e al Registro dei Revisori al Nr. 90916 con la presente relazione adempie all'incarico ricevuto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Oncologica Milanese brevemente "Amo la vita Onlus" con sede in Milano, dovendo predisporre una perizia sul valore effettivo del patrimonio netto ai fini dell'iscrizione nel Registro Runts e quindi acquisire anche la personalità giuridica di diritto privato (articolo 22, comma 1 del Codice; articolo 16 del D.M. 106/2020) Inconsequenza di ciò il sottoscritto commercialista – revisore incaricato, premesso che le

Le principali fonti di riferimento sono :

- Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017
- D.M. del MLPS n. 106 del 15 settembre 2020
- circolare MLPS n. 9 del 21 aprile 2020

espone

di seguito il risultato delle operazioni compiute per l'assolvimento dell'incarico

2. L'oggetto e le finalità dell'operazione e della stima

Per perizia sul valore effettivo del Patrimonio per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS significa considerare patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore



deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il Legislatore non ha ritenuto di specificare le metodologie di stima applicabili però lo scrivente ritiene in ogni caso si debba procedere ad una valutazione analitica degli elementi dell'attivo e del passivo che andranno a formare il patrimonio dell'associazione nel suo complesso, tenendo conto dell'adeguatezza dei principi contabili adottati.

Nel caso in esame, quindi, muovendo da una situazione patrimoniale aggiornata, lo scrivente valuterà in fase cognitiva, la possibilità di rettificare la valutazione di alcune poste di bilancio allo scopo di rappresentare più fedelmente, nella relazione di stima, il valore attuale.

Eventuali aggiustamenti non comportano necessariamente l'iscrizione di nuovi valori nella contabilità dell'associazione.

3. Informazioni sull'Associazione e scopi

L'associazione è stata fondata nel 1980 e da tale data opera per promuovere ricerche cliniche nel campo dell'oncologia; provvedere ad aiutare i pazienti oncologici bisognosi; favorire l'aggiornamento specialistico dei medici orientati al campo dell'oncologia; promuovere attività educativo-divulgative pertinenti all'oncologia.

I servizi dell'Associazione prevedono tra i quali quelli di fornire cure palliative, prelievi ematici a domicilio, di accompagnamento, di fornire parrucche di solidarietà, di accoglienza in reparto.

4. Organi dell'Associazione

In base allo Statuto in vigore gli organi dell'Associazione sono:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Tesoriere
- d) L'associazione ha provveduto nel 2022 alla nomina di un Revisore legale dei conti

5. Organizzazione

In esecuzione del proprio scopo, attualmente l'Associazione gestisce i seguenti servizi:

- prelievi ematici a domicilio
- servizi di accompagnamento
- accoglienza in reparto
- ricerca clinica

-attivazione un sportello da remoto, rivolto ai pazienti e familiari per fronteggiare le tematiche emotivo-relazionali

L'associazione ha alle proprie dipendenze n. 1 dipendente a tempo pieno con la mansione di amministrativo.

Si avvale altresì per l'organizzazione di collaboratori esterni

6. Organizzazione contabile e amministrativa

La contabilità è tenuta presso uno studio commercialista ed in parte anche presso la sede dell'Associazione

7. La data di riferimento della valutazione

L'incarico conferito esplicita che la valutazione deve essere fatta con riferimento alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022

8. La documentazione contabile utilizzata

Ricevuto l'incarico di nomina il sottoscritto ha preso contatto con gli uffici amministrativi e con il Presidente al fine di ottenere tutti i dati e le notizie necessarie all'espletamento dell'incarico. Si precisa che l'associazione è in contabilità semplificata.

A tal fine sono stati messi a disposizione :

- a) Bilancio al 31.12.2021
- b) Situazione patrimoniale al 31.12.2022
- c) Libro cespiti

9. I dati di sintesi della situazione patrimoniale al 31.12.2022

Attivo

Descrizione conto	Valore al 31.12.22 Euro
Attrezzatura specifica	23.231
Impianti e macchinari	1.384
Computer e stampati	419
Altri crediti	200
Disponibilità banche c/c	118.265
Totale	143.499

Passivo

Descrizione conto	Valore al 31.12.22 Euro
Immobilizzazione finanziarie	5.010
Debiti verso Erario	60
Totale	5.070

10. Metodi e criteri di valutazione

Il metodo utilizzato per stimare il patrimonio dell'Associazione è il "metodo patrimoniale semplice" basato sulla valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il patrimonio.

Gli elementi costituenti le immobilizzazioni materiali esposte nella situazione patrimoniale a valore contabile netto cioè al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati, sono stati valutati a "valori correnti".

I valori numerari presunti, assimilati e quindi in genere di pura liquidità, sono stati valutati con il metro del denaro corrente al valore nominale. Non ci sono crediti e debiti

I valori rettificati sono esposti nel sotto specificato prospetto:

Descrizione conto	Valori contabili	Valori perizia
Attrezzatura specifica	23.231	28.000
Impianti e macchinari	1.384	1.500
Computer e stampanti	419	500
Altri crediti	200	0
Disponibilità banche	118.265	118.265



Blot noni

Totale attivo rettificato		148.265
Immobilizzazioni finanziarie	5.010	5.010
Debiti verso erario	60	0
Totale passivo rettificato		5.010
Patrimonio netto		143.255
Totale		148.265

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Perito

Dichiara

che il valore del patrimonio, espresso alla data del 31 ottobre 2022, dell'Associazione Oncologica Milanese ONLUS Prof. Luporini, codice fiscale 04764100154 con sede legale in Milano Via Pio II n. 3 è pari ad **euro 143.255,00** (Euro centoquantatremiladuecentocinquantacinque/00)

attesta

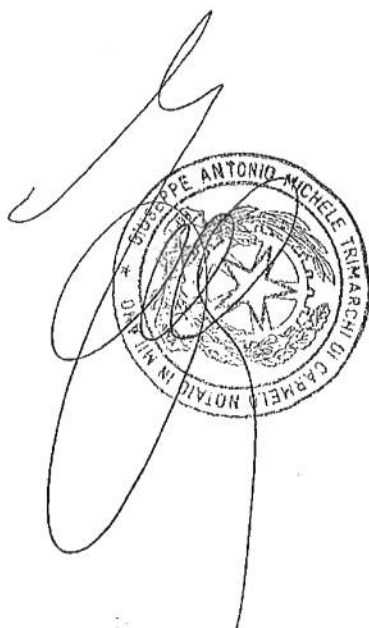
Pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00).

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Robbio, 18 gennaio 2023

Rag. Renzo Beltrami

Beltrami Renzo



N. 28154 ----- REPERTORIO -----
----- VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno ventiquattro gennaio duemilaventitre. -----

24.01.2023 -----

In Milano, nel mio Studio corso di Porta Nuova n. 18.
Avanti a me **Prof. Giuseppe Antonio Michele Trimarchi**,
Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, -----

----- E' PRESENTE IL SIGNOR: -----

- **Rag. Renzo BELTRAMI**, nato a Robbio (PV), il giorno 15
gennaio 1952, domiciliato in Robbio (PV), piazza I° Maggio n. 4,
codice fiscale BLTRNZ52A15H369C, iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pavia n° 810/A, N° Iscrizione Registro Revisori
90916 D.M.1.10.99 -G.U. 87 del 2.11.99. -----

Il medesimo, **cittadino italiano, della cui identità personale
io Notaio sono certo**, mi ha presentato la valutazione peritale
che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento. -----

Aderendo alla richiesta ammonisco a' sensi di legge il Richiedente
il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: --

"Dichiaro di aver bene e fedelmente proceduto alla valutazione
peritale a me affidata e di non aver altro scopo che quello di far
conoscere la verità". -----

Io Notaio ricevo il presente atto che è stato scritto con strumenti
informatici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a
mano e **letto alla parte** che lo approva e lo sottoscrive alle ore
quattordici minuti quarantacinque

Occupà *un (1) foglio per una (1) facciata più qu'*

- Beltrami Renzo

Guola



Certifico io sottoscritto, **Prof. Giuseppe Antonio Michele Trimarchi**, Notaio in Milano, che la presente copia è conforme al suo originale firmato a norma di Legge.

Milano, venticinque gennaio duemilaventitre.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI" around the perimeter and "NOTAIO IN MILANO" at the top. The signature is a stylized, cursive script that extends to the right of the seal.

